



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 6 cpv. 3

Il capoverso rimane identico nel contenuto, ma viene leggermente modificato nella formulazione. L'USAV può limitare o vincolare a condizioni la tolleranza dei prodotti di cui ai capoversi 1 e 2.

Allegato 2

Ai sensi dell'articolo 6 ODerrGM sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse. Nell'allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati nelle derrate alimentari, a condizione che possa essere escluso un pericolo ambientale sulla base di una valutazione dell'UFAM secondo lo stato delle conoscenze scientifiche.

L'allegato 2 è quindi aggiornato in base alle ultime perizie dell'UFAM e riorganizzato secondo l'ordine alfanumerico.

Allegato 3

La tabella è stata divisa in due parti per separare in modo più chiaro dagli enzimi il riferimento ai prodotti OGM che soddisfano la definizione di cui all'articolo 31 capoverso 4 ODerr e che possono essere immessi in commercio ai sensi del regolamento (CE) 2015/2283¹. Finora questo riferimento era riportato in mezzo agli altri prodotti OGM in ordine alfabetico. Nell'allegato sono stati inseriti due nuovi enzimi alimentari (pectina liasi e chimosina).

Nella versione francese dell'allegato 3 il testo introduttivo è stato eliminato in modo che le tre versioni linguistiche siano nuovamente identiche.

III. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia

Nessuna. L'adozione del diritto europeo consente di evitare gli ostacoli al commercio con i nostri principali partner commerciali.

¹ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione GU L 327 del 11.12.2015, pag. 1



IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

L'adozione del diritto europeo consente di evitare gli ostacoli al commercio con i nostri principali partner commerciali.